

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
 Via F.lli Cervi 3
 46020 Villa Poma (MN)
 0386 864222
 consulenza@studiosbreviglieri.it

Villa Poma (MN), lì 08/01/2018

Alla Spett.le Clientela di Studio

Tematica	In breve
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al 31.12.2018. • La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; • Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; • I controlli dell'ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica.
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia	<ul style="list-style-type: none"> • È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici	<ul style="list-style-type: none"> • È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). • Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2017. • Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico [...]
Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: <ol style="list-style-type: none"> a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. • Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. • La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato	<ul style="list-style-type: none"> • Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca. • L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.
Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. • Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.
Proroga maxi ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico.
Proroga iper ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene). <p>Superammortamento per i beni immateriali 2018 Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento la Legge di Stabilità 2017 ha introdotto poi un'ulteriore agevolazione prevedendo l'incremento del costo di acquisizione nella misura del 40% su investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla Legge di Stabilità</p>
Incremento soglie reddituali bonus 80 euro	<ul style="list-style-type: none"> • La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui, allargando così la platea dei destinatari. • Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. • Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
Limite di reddito complessivo figli a carico	<ul style="list-style-type: none"> • È elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019. • Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.
Co.Co.Co. nelle società ed associazioni sportive-dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none"> • Costituiscono oggetto di contratti di COCOCO le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative. • I compensi derivanti dai contratti di COCOCO stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir). • I compensi derivanti dai contratti di COCOCO stipulati dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 Tuir). • Dal 1.01.2018 i COCOCO che prestano la loro opera in favore delle SSD lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'IVS, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps. • Per i primi 5 anni dal 1.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. • Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'IVS.
Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti	<ul style="list-style-type: none"> • Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tale disposizione si applica anche ai rapporti di COCOCO di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Detraibilità spese per studenti con disturbo di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato. • Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018.
Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Sono detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. • Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia le assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. • Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.
Tassazione dei dividendi	<ul style="list-style-type: none"> • Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa. • La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato. • Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare. • Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).
Fattura elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. • I clienti possono avvalersi, per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, dei servizi personalizzati messi a disposizione dello scrivente Studio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

	<ul style="list-style-type: none"> • Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. • Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014). • In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997. • Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il SDI.
Obblighi di conservazione elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. • I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio	<ul style="list-style-type: none"> • A decorrere dal 1.07.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. • Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
Abrogazione scheda carburanti	<ul style="list-style-type: none"> • Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica. • L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione. • La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili (MONETA ELETTRONICA). • Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. • Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Diritto annuale CCIAA	<ul style="list-style-type: none"> • Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino a un massimo del 50%.
Importo canone RAI 2018	<ul style="list-style-type: none"> • È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100 a € 90, prevista per il 2017).
Esonero contributivo per assunzioni di giovani	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.01.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. • L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente: <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano compiuto il 36° anno di età; - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. • Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. • L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. • L'esonero si applica anche nei casi di conversione, successiva al 1.01.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione. • L'esonero è elevato al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio: <ol style="list-style-type: none"> a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro [...]; b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato di 1° e 3° livello.
Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli IAP, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

	<ul style="list-style-type: none"> • L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
Proroghe di cassa integrazione guadagni in deroga	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Mise o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIG in deroga concesse entro la data del 31.12.2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.
Libro unico del lavoro in modalità telematica	<ul style="list-style-type: none"> • È differita dal 1.01.2018 al 1.01.2019 la decorrenza dell'obbligo: <ul style="list-style-type: none"> - della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro; - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.
Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)	<ul style="list-style-type: none"> • Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella GU.
Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0	<ul style="list-style-type: none"> • A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. • Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario. Per maggiori info si prega di contattare lo Studio
Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
Misure a favore dei soggetti colpiti dal sisma nel nord Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Sono prorogate al 31.12.2019 le agevolazioni riconosciute alle imprese aventi sede principale o unità locale nella ZFU Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012, per le quali è prevista l'esenzione Irpef/Ires del reddito fino a 100.000 euro, l'esenzione Irap fino a 300.000 euro e l'esenzione Imu dei fabbricati posseduti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività. • È prorogata al 31.12.2018 l'agevolazione riservata ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.05.2012 (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), che prevede l'esenzione Imu dei fabbricati distrutti o oggetto di sgombero adottate entro il 30.11.2012 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità.

Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante	<ul style="list-style-type: none"> • Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. • Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. • Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.
Società sportive dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile. • A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. • L'Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). • Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
Contributo Enpaf farmacie private	<ul style="list-style-type: none"> • Le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'Iva. • Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30.09 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
Proroga Sistri	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque non oltre il 31.12.2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al

	<p>catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. • Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.
Informazione antimafia per terreni agricoli	<ul style="list-style-type: none"> • È differito al 31.12.2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi superiori a 5.000 euro e fino a 25.000 euro. • Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal 19.11.2017.
Concessioni di commercio su aree pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • È prorogato al 31.12.2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data del 1.01.2018, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo. • Le amministrazioni interessate possono prevedere specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente il 1.01.2018, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio.

Villa Poma (MN), lì 08/01/2018

